



COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)

Deliberazione del Consiglio Comunale - Copia

Nr. 15 del 26-06-2014

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2014 - Regime transitorio - Provvedimenti.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, sessione **Straordinaria**.

Si dà atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri, su 13 assegnati ed in carica:

De Santis Michele	P	Carbonara Fiorenza	P
Laporta Michele	P	Zammataro Anna Elena	P
Losurdo Mariagrazia	P	Digioia Nicola	P
Digioia Giovanni	P	Salvemini Margherita	P
Vurchio Gianluca	P	Pizzi Valentina	P
De Sario Angela	P	Positano Pietro	P
Di Gioia Davide	P		

presenti n. 13

assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente De Santis Michele, Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 comma 4° lett. a D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa Pinto Anna Antonia.

Il Sindaco-Presidente De Santis Michele legge il punto n. 8 all'o.d.g. avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2014 - Regime transitorio - Provvedimenti" e passa la parola **all'assessore alle Finanze e Tributi Digioia Giovanni**, il quale relaziona sull'argomento;

Aperta la discussione, chiede ed ottiene la parola **il consigliere Digioia Nicola**, il quale dichiara di essere d'accordo per quest'anno in via eccezionale di prevedere tre rate per il pagamento della Tari, essendo già a fine giugno e non potendo gravare sul bilancio comunale per la spesa del servizio, ma auspica che per il prossimo anno vengano stabilite 4 rate. Continua chiedendo che il regolamento venga sottoposto all'esame della Commissione consiliare e che nello stesso vengano previste agevolazioni per i cittadini bisognosi.

Interviene **l'assessore Digioia Giovanni**, il quale risponde che si sta predisponendo il regolamento sulla Tasi e si sta cercando, tenuto conto che il costo del servizio va coperto al 100% con gli introiti della tassa, di prevedere anche delle agevolazioni per le fasce più deboli. Aggiunge che si avvierà anche una lotta all'evasione perché è giusto che tutti paghino, anche se in misura differente.

Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) *"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*

LETTI, con particolare riferimento alla Tassa sui Rifiuti (in prosieguo "tassa" o "TARI"), i seguenti commi del medesimo art. 1 della legge n. 147/2013 che testualmente recitano:

641 *"Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"*

642 *"La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."*

646 *"Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti"*

650 *"La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria."*

651 *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*

652 *"Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del*

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."

654 "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,"

666 "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo."

682 "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683 "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,"

686 "Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."

688 "..... Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."

689 "Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori."

702 "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

704 "È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)."

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 704 del citato articolo 1 della legge n. 147/2013, con l'entrata in vigore della TARI, è contestualmente soppresso il previgente regime di prelievo relativo alla gestione del servizio di igiene urbana.

RICHIAMATI i commi 650, 651 e 652 del predetto articolo 1 della legge n. 147/2013, in ordine alle modalità di determinazione della tariffa per la commisurazione della TARI dovuta nonché il comma 683 in ordine al termine entro il quale il Consiglio Comunale deve approvare le relative tariffe (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione).

LETTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

RICHIAMATI:

- il D.M. Interno 19/12/2013 (in G.U. n. 302 del 27/12/2013), con il quale è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
- il D.M. Interno 13/02/2014 (in G.U. n. 43 del 21/02/2014), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
- il D.M. Interno 29/04/2014 (in G.U. n. 99 del 30/04/2014) e l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito dalla legge 02/05/2014 n. 68, con i quali il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014 è stato ulteriormente differito al 31 Luglio 2014.

RILEVATO, pertanto, che in virtù del precitato art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e del precitato art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, viene differito alla stessa data del 31/07/2014 anche il termine per la deliberazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali valevoli per l'esercizio finanziario 2014.

CONSIDERATO CHE:

- la determinazione della misura delle tariffe TARI è strettamente legata all'approvazione del piano finanziario da parte del Consiglio Comunale ed al costante rispetto dell'equilibrio tra costi di gestione del servizio di igiene urbana e relative entrate tributarie – sancito dal combinato disposto dei commi 654 e 683 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 – per cui è necessario che la relativa deliberazione sia adottata solo dopo l'approvazione del piano finanziario 2014;
- è opportuno che la determinazione delle tariffe relative alla TARI venga effettuata congiuntamente dalla determinazione delle aliquote e tariffe relative agli altri tributi comunali, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 che il citato D.M. Interno del 29/04/2014 ha differito al 31/07/2014 (salvo ulteriori differimenti stabiliti con norme statali);
- alla data odierna non sussistono le condizioni necessarie per poter procedere all'approvazione del bilancio di previsione, sia a causa del continuo mutamento delle norme che regolano la finanza e la fiscalità locale, con riflessi anche sulla definizione degli importi del Fondo di Solidarietà Comunale per il 2014, sia in relazione agli esiti della verifica del gettito IMU 2013 e dello stesso Fondo di Solidarietà Comunale per il 2013, da definirsi con apposito Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze a mente dei commi 729-bis e 729-ter dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che a tutt'oggi non risulta ancora emanato.

RITENUTO, nelle more della deliberazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe e del regolamento di applicazione della TARI (entro il 31/07/2014, salvo eventuali ulteriori differimenti disposti con norme statali), di dover assumere opportuni provvedimenti al fine di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per la copertura dei costi di gestione del servizio di igiene urbana, consentendo ai soggetti passivi TARI, come individuati dalla relativa disciplina di riferimento, di poter eseguire tempestivamente e correttamente il versamento delle prime rate della TARI 2014.

LETTI:

- il comma 688 del citato art. 1 della legge n. 147/2013 in forza del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – prot. n. 5648 del 24/03/2014 – con la quale, in risposta ad apposito quesito formulato da altro Comune, è stato chiarito che il predetto comma 688 attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali; nelle more dell'approvazione del regolamento di applicazione della TARI e delle relative tariffe, pertanto, è possibile riscuotere la tassa in argomento prevedendo anche dei versamenti in acconto sulla base degli importi dovuti per l'anno precedente, fatta salva, naturalmente, anche la previsione di un versamento a conguaglio calcolando la tassa dovuta in applicazione delle tariffe TARI che saranno deliberate dal Consiglio Comunale e scomputando quanto già versato con le rate di acconto.

RITENUTO, in considerazione:

- dell'attuale instabilità del quadro normativo nazionale relativo all'applicazione dei tributi locali;
del fatto che questo Consiglio Comunale si riserva di approvare con successivi provvedimenti, da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, sia il regolamento di applicazione della TARI che le relative tariffe in conformità al piano finanziario;
- dell'opportunità di evitare di fare gravare sui contribuenti un carico tributario eccessivo dovuto alla concentrazione di scadenze riferite anche ad altri tributi locali (IMU e TASI);
- dell'opportunità di evitare di ritardare la riscossione della TARI e di introitare tempestivamente almeno una parte delle risorse necessarie per la copertura dei costi di gestione del servizio di igiene urbana;
- di dover stabilire provvisoriamente, con norma avente valore regolamentare – nelle more dell'approvazione delle tariffe e del regolamento per l'applicazione della TARI –, che per il solo anno 2014 il versamento della Tassa sui Rifiuti avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 - **rata 1: 5 agosto 2014;**
 - **rata 2: 30 Novembre 2014;**
 - **rata 3: 31 Gennaio 2015;**

prevedendo che il versamento della prima rata debba avvenire in acconto sulla tassa dovuta per l'anno 2014 e commisurando la predetta rata di acconto in misura pari ad 1/3 della tassa dovuta in applicazione delle tariffe vigenti nell'anno 2013 e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, mentre il versamento delle altre due rate debba avvenire a conguaglio in applicazione delle tariffe TARI che saranno deliberate dal Consiglio Comunale e scomputando quanto già versato con la rata di acconto.

TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del comma 688 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il versamento della TARI dovuta per l'anno 2014 – sia per le rate di acconto che per le rate di conguaglio – dovrà avvenire esclusivamente utilizzando il modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, e che le modalità di versamento saranno stabilite con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

TENUTO CONTO, inoltre, che le altre norme di disciplina della TARI saranno stabilite con apposito regolamento comunale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale sarà adottato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 (attualmente fissato al 31/07/2014, salvo eventuali ulteriori differimenti disposti con norme statali).

VISTO, in ordine alla competenza ad adottare il presente atto, l'art. 42, comma 2, lett. a) e lett. f), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

UDITI gli interventi dei consiglieri;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisori dei Conti – prot. n.2910 del 18/06/2014;

Con voti n. 13 favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) DI STABILIRE che questo stesso Consiglio Comunale si riserva di approvare con successivi provvedimenti:

- a) il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.15/12/2007 n. 446;
- b) le tariffe relative alla TARI valevoli per l'anno 2014, che, a mente dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 e dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 attualmente fissato al 31/07/2014 (salvo ulteriori differimenti disposti con norme statali) in forza del D.M. Interno 29/04/2014 (in G.U. n. 99 del 30/04/2014) e dell'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito dalla legge 02/05/2014 n. 68.

2) DI STABILIRE, altresì, che, nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARI e delle relative tariffe valevoli per l'anno 2014, si applicano le seguenti disposizioni aventi valore regolamentare:

- Il versamento della TARI per il solo anno 2014 deve essere effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - **rata 1: 5 agosto 2014;**
 - **rata 2: 30 Novembre 2014;**
 - **rata 3: 31 Gennaio 2015;**
- Il versamento della prima rata deve avvenire in acconto sulla **tassa dovuta** per l'anno 2014, commisurando la rata di acconto in misura pari ad **1/3 della tassa dovuta** in applicazione delle tariffe vigenti nell'anno 2013 e del **tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504**, mentre il versamento delle altre due rate deve avvenire a conguaglio in applicazione delle tariffe TARI che saranno **deliberate dal Consiglio Comunale** per l'anno 2014 e scomputando quanto già versato a **titolo di acconto**.

- In ogni caso, per effetto del comma 688 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il versamento della TARI dovuta per l'anno 2014 – sia per la rata di acconto che per le rate di conguaglio – deve avvenire esclusivamente utilizzando il modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, dando atto che le modalità di versamento saranno stabilite con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del Comune.

3) DI STABILIRE, inoltre, che all'accertamento e riscossione della TARI si provvederà direttamente, mediante gestione in economia, ad opera del competente Servizio Tributi del Comune di Cellamare.

4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale dell'Ente e, per estratto recante almeno le disposizioni di cui ai punti precedenti, mediante inserimento nella sezione "Tributi" del medesimo sito internet ed affissione di appositi manifesti lungo le principali strade cittadine, ai fini della sua generale conoscibilità.

5) DI DARE ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta relativa alla presente deliberazione dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

6) DI DARE ATTO CHE con il suddetto provvedimento, risultano rispettati gli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii..

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo la normativa in materia vigente.

8) DI DICHIARARE, con voti n. 13 favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to De Santis Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia

Pareri ai sensi dell'art. 49 c.1 del DLgs.267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to LACASELLA GIULIA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Serv. Finanziario
F.to LACASELLA GIULIA

AFFISSA all'Albo Pretorio a partire dal 30 GIU. 2014 - Reg. pub.n. 345

IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Conti Angelo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30 GIU. 2014 al 15-7-14 (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00).
- che è divenuta esecutiva il giorno: 30 GIU. 2014 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c.5° D.L.gs 267/2000).


Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare 30-06-2014



IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Sig. Ronchi Raffaele